




Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara



REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI

Approvato con deliberazione CC n. 8 del 9.2.2005

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Tresigallo.

Articolo 2
Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Articolo 3
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su di un'area di cui al comma 1.

Articolo 4
Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a. alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti organici;
 - b. a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito;
 - c. ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00 oltre all'obbligo di asportare le deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi

all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 30,00 ovvero, in alternativa e su esplicita richiesta da formularsi per iscritto entro 10 giorni dall'accertamento, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecazione dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'articolo 6, qualora esistano.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 60,00.
5. Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Articolo 5

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b. ad avere i cani, limitatamente a quelli di grossa taglia e delle razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica; questa, deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 225,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 30,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
9. Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 6

Aree riservate

1. Possono essere istituite, in aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento per cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

2. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.
3. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 60,00.

Articolo 7
Aree vietate

1. E' fatto divieto di introdurre cani all'interno dei parchi pubblici del capoluogo e delle frazioni.
2. Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.
3. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Articolo 8
Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 9
*Detenzione dei cani all'interno di cortili
e/o giardini privati*

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il

cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 210,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 225,00.
13. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 90,00. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale. In caso di reiterazione della violazione, e più precisamente quando, senza distinzione temporale rispetto alla prima commissione della violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della disposizione di cui al comma 9 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile intercomunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.

Articolo 10

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi o attività artigianali di vendita di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli nei bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
2. E' vietato trasportare, o fare stazionare, i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.
3. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 60,00.
4. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

Articolo 11

Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

1. Chiunque posseda o detenga cani appartenenti alle razze, o incroci con queste, individuate con ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n° 213 del 10 settembre 2004, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 del presente articolo, o incroci con queste,
 - a. ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b. a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

- c. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189;
 - e. ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
 4. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 120,00.
 5. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
 6. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
 7. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Anagrafe Canina dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando il cane non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Articolo 12

Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché quelle del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
2. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n° 281, dalla Legge Regionale 7 aprile 2000, n° 27, dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10.9.2004, dal codice civile e da quello penale.

Articolo 13

Norme di chiusura

1. La fuga del cane di proprietà o detenuto deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dalla scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del comune.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1 prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del *caso fortuito* che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'articolo 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni, si applica anche l'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio Polizia Municipale, il quale, dopo aver accertato quanto segnalato, attiverà il servizio Anagrafe Canina per l'accalappiamento.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. L'ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 11; la polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.
6. L'ufficio anagrafe canina del comune comunica altresì alla polizia municipale, almeno ogni due mesi, l'elenco dei possessori di cani che a seguito di iscrizione dell'animale non hanno provveduto nei termini alla consegna della certificazione del veterinario comprovante l'effettiva inoculazione del microchip.

Articolo 14
Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, fatto salvo altro e diverso termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, non compresi tra le razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10.09.2004, debbono tenere il cane alla catena; quest'ultima dovrà avere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 9.

Articolo 15
Abrogazioni

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate le ordinanze sindacali precedentemente adottate e riguardanti obblighi e/o divieti ribaditi nel presente atto. Sono parimenti abrogati gli articoli 60 – 61 – 62 e 63 del Titolo VI° del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 31.03.1983.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.